

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI

RICORSO

PER: sig.ra Maria CHIRICO, C.F.: CHR MRA 59A58 H703O, nata a Salerno il 18.1.1959 e residente in S.Cipriano Picentino (SA), alla via Santilli n. 15, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di mandato a margine al presente atto dagli avvocati prof. Giuseppe Spagnuolo ed Angela Ferrara, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. D'Isernia n. 38, presso lo studio dell'avv. Beatrice Locorotolo.

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate ed altri.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI E PROVVISORIE:

a) del provvedimento a firma del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania del 25.07.2007 n. 222 (prot. 2007/36941), mai notificato, con il quale, a definizione della procedura afferente al "corso - concorso" per i passaggi dalle aree B1 - B2 - B3 all'area C1 del personale alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, indetto con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001 (di seguito emendato con provvedimento del 12.9.2001, prot. n. 158625) - è stata approvata la nuova graduatoria di merito e dichiarati i vincitori della stessa (a modifica ed integrazione del provvedimento 24.7.2007, prot. n. 218) "per numero 280 posti, secondo la ripartizione, a livello centrale e regionale, stabilita dal punto 1 del bando di concorso e successivamente aumentati a 281, in conformità a quanto stabilito dal verbale d'intesa del 12 gennaio 2007", in uno agli atti ivi allegati e, segnatamente:

b) della "Graduatoria di Merito" (Allegato 'A'), in quanto redatta sulla scorta di criteri errati ed ingiusti con i quali è stata accordata un'inammissibile preferenza nei confronti di soggetti che non hanno riportato il miglior risultato ed anche nella parte in cui non contempla la ricorrente, pur vantando essa una posizione più che utile;


c) della "graduatoria degli ammessi con riserva", ove risulta inserita la ricorrente peraltro, con un punteggio del tutto inferiore a quello dovuto;

Avvocati
Prof. Giuseppe Spagnuolo
Angela Ferrara
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi difendermi, anche disgiuntamente, nella presente procedura ed alle conseguenze con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre motivi aggiunti e/o integrativi, transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica, delegandovi a sottoscrivere per me il presente ricorso ed ogni altro atto del giudizio. Dichiaro, inoltre, ai sensi per gli effetti della L. 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003, e come da informativa che mi è stata fornita, di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via A. D'Isernia n. 38 presso lo studio dell'avv. Locorotolo

Rosa Elvira

E' AUTENTICA

man



- d) della "Graduatoria dei Vincitori" (Allegato 'B') della procedura concorsuale *de qua*, nella parte in cui non contempla anche la ricorrente e, parimenti, accorda un'inammissibile preferenza non prevista dalla *lex specialis*;
- e) per quanto di ragione, del provvedimento a firma del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania del 24.07.2007 n. 218, con il quale, a definizione della procedura del "corso-concorso" (come detto per i passaggi dalle aree B1 - B2 - B3 all'area C1 del personale alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - indetto con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, di seguito emendato con provvedimento del 12.9.2001, prot. n. 158625) è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori della presente procedura "*per numero 280 posti, secondo la ripartizione, a livello centrale e regionale, stabilita dal punto 1 del bando di concorso e successivamente aumentati 281, in conformità a quanto stabilito dal verbale d'intesa del 12.1.2007*", in uno agli atti ivi allegati e, segnatamente - e sempre per quanto necessario - dell'allegata "Graduatoria di Merito" (Allegato 'A'), del personale ritenuto idoneo, nella parte in cui non contempla anche la ricorrente, pur vantando la stessa (come già dedotto), una posizione più che utile e che risulta redatta sulla scorta di criteri errati in quando accorda una preferenza non prevista; della "graduatoria degli ammessi con riserva", ove risulta inserita la ricorrente, peraltro, con un punteggio del tutto inferiore a quello dovuto; della "Graduatoria dei Vincitori" (Allegato 'B') della procedura concorsuale, nella parte in cui non contempla anche la ricorrente e tiene conto della citata preferenza;
- f) del provvedimento prot. n. 38187/2007 del 6.8.2007 a firma del Direttore Regionale F.F. dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, con cui si è proceduto allo scorrimento della graduatoria di merito di ulteriori posti, sempre utilizzando le censurate graduatorie;
- g) del provvedimento prot. n. 38187/2007 dell'8.8.2007 a firma del Direttore Regionale F.F. dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, con cui si è proceduto all'ulteriore nomina di vincitori sempre attingendo dalle dette graduatorie;
- h) per quanto di interesse, del "Verbale di Intesa" del 12.1.2007, mai pubblicato o comunicato, intercorso tra la Agenzia delle Entrate e le OO.SS. maggiormente rappresentative, con il quale si è ritenuto possibile modificare l'originario bando di selezione dei concorrenti alla procedura selettiva; nonché degli atti che (ancora una volta) richiama l'Amministrazione anche nei provvedimenti ora assunti, ovverosia del "Protocollo di Intesa" del 25.10.2006, mai pubblicato o comunicato, intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e le OO.SS. maggiormente rappresentative; dell'accordo sindacale del 1°8.2003, mai pubblicato o comunicato, intercorso tra la Agenzia delle Entrate e le OO.SS. maggiormente rappresentative, con il quale pure si è ritenuto possibile modificare l'originario bando di concorso; della nota prot. 188942 del 7.12.2004, mai

conosciuta o pubblicata, con la quale l'amministrazione finanziaria ha dato corso alla procedura concorsuale; delle note della Commissione per le procedure interne di selezione per i passaggi entro e tra le aree professionali n. 2005/127079 del 13.7.2005 e prot. n. 2005/155029 del 9.9.2005, parimenti mai pubblicate o comunicate; della nota dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. 6472/007 del 20.4.2007 di applicazione del detto protocollo di intesa;

i) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di fonte negoziale, in qualsiasi modo lesivi della posizione rivestita dalla ricorrente, mai formalmente comunicati o, comunque resi noti, ivi compresi, se e per quanto occorra, dei provvedimenti con cui si è proceduto materialmente alla nomina ed immissione nella maggiore posizione "C1" nei confronti di soggetti che non risultano essere i più meritevoli;

Nonché per l'accertamento e conseguente declaratoria a carico dell'Amministrazione resistente di dover redigere la "Graduatoria di Merito" della procedura concorsuale de qua esclusivamente sulla scorta dei corretti parametri scaturenti dalla corretta *lex specialis* e, pertanto, previo inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, a proclamare vincitrice la stessa in considerazione del maggior punteggio riportato pari a 71,15 rispetto a soggetti pure nominati vincitori (addirittura con punti 48,25), non senza considerare quello maggior pure reclamato (pari a punti 84,40, di cui 46,40 dovuti in virtù dei titoli esposti nella domanda di partecipazione alla selezione e 38,00 conseguiti a seguito dell'esame finale, così come richiesto con ricorso tuttora pendente dinanzi al TAR Campania, Salerno col n. 375/2006 di r.g.);

e, per l'effetto, proprio considerazione della posizione rivestita ad immettere la ricorrente nel ruolo del personale già funzionalmente collocato all'area "C/1", con decorrenza giuridica ed economica dal momento dell'insorgenza della spettanza, con consequenziale obbligo per la P.A. di formalizzare, con relativo contratto, il rapporto di lavoro in siffatta nuova posizione funzionale.

FATTO

1. Con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001 (pubblicato nel B.U. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7, luglio 2001) è stato bandito il corso-concorso per il personale dipendente per il passaggio tra le aree B1 - B2 - B3 a C1 per 2055 posti per l'anno 2000 e 1566 posti per l'anno 2001 relativi ai profili professionali amministrativo-tributario.

Con successivo atto n. 158625 del 12.9.2001 il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, ha approvato il bando di corso-concorso.

Con riferimento alla Regione Campania i posti disponibili sono stati determinati dapprima in 280 e di seguito ampliati.

2. La sig.ra Chirico Maria, quale dipendente dell'Amministrazione Finanziaria, con la qualifica

di operatore tributario (B2) in servizio presso nell'Agenzia delle Entrate di Salerno a far data dal 18.5.1978, con iniziale inquadramento nella V qualifica funzionale (corrispondente alla B2, giusto C.C.N.L comparto Ministeri e da ultimo F), ha chiesto ed è stata ammessa a partecipare a tale procedura selettiva (per la Regione Campania).

2.2 L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, acquisite le istanze partecipative dei concorrenti, ha redatto diverse graduatorie dei candidati da dover ammettere alla selezione, per quel che qui rileva: a) graduatoria regionale definitiva di merito, approvata con provvedimento del Direttore Regionale del 17.2.2006; b) graduatoria definitiva dei candidati ammessi al percorso formativo; c) graduatoria dei candidati ammessi al percorso formativo, con relativo provvedimento di approvazione delle dette graduatorie, del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania del 17 febbraio 2006, con il quale, a definizione del corso – concorso per i passaggi dalle aree B1 – B2 – B3 all'area C1 del personale alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, sono stati individuati gli aventi diritto alla partecipazione al percorso formativo ed alla successiva prova teorico – pratica di selezione e predisposte distinte graduatorie.

2.3. Senonchè nelle stesse la ricorrente ha riportato un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante.

Motivo per il quale la stessa ha impugnato le predette graduatorie (in parte qua) in uno agli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di fonte negoziale, comunque lesivi degli interessi con ricorso tuttora pendente innanzi al T.A.R. Campania, Salerno, I Sezione col n. 375/2006 di r.g. nel cui ambito sono stati proposti anche motivi aggiunti.

Tale autorità giudiziaria con ordinanza cautelare n. 1128/2006, pronunciandosi anche sul fumus, ha accordato la chiesta misura cautelare “*Considerato che il ricorso non appare allo stato sprovvisto di elementi di fondatezza, tenuto conto che è mancato un adeguato contraddittorio procedimentale nell'ambito del quale valutare le problematiche in questione (e in particolare quelle relative al punteggio riferibile al servizio pre-ruolo prestato, e ai 7 punti ricollegabili al possesso di idoneità in precedenti procedure selettive)*”.

3. All'esito del detto procedimento giurisdizionale, la ricorrente, inserita in graduatoria, è stata ammessa alla procedura concorsuale superando, con esito favorevole, le prove selettive.

La ricorrente, infatti, ha conseguito un punteggio alla prova finale di 38,00/40,00, sicché sommando il punteggio di 46,40 indicato nella domanda i partecipazione alla selezione, avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un punteggio complessivo di ben 84,40 punti.

L'amministrazione finanziaria, invece, persistendo nell'errata valutazione dei titoli di merito e di studio posseduti, nonostante la chiara pronuncia ha attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo di appena 71,15 punti, comunque utili ai fini del superamento della procedura concorsuale; per cui di conseguenza, doveva essere proclamata vincitrice del concorso, con

passaggio alla posizione economico-funzionale "C/1".

3. Tuttavia, inopinatamente sono state redatte graduatorie nuovamente errate in quanto tengono conto di **una preferenza non affatto prevista dalla lex specialis**.

Inoltre la P.A., pure a fronte di un punteggio che, seppur minore rispetto a quello dovuto, è comunque utile, non ha inserito la ricorrente tra i "vincitori" del concorso, di cui alle relative graduatorie (Allegato A e B del citato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania del 25.07.2007 n. 222).

In queste condizioni la ricorrente si è vista sopravanzare da altri concorrenti che hanno conseguito punteggi **ben inferiori** rispetto a quello riportato, per cui anche volendo considerare la riserva (cosa che comunque si contesta) il danno che subisce è gravissimo in uno all'ingiustizia manifesta. Si consideri che risultano nominati vincitori soggetti con un punteggio di appena 48,25 solo perché vantavano la posizione economica B3 al **1.1.2001** e che tale situazione integri uno status di privilegio, non consentito.

Per cui da qualsiasi angolazione si esamini la posizione della ricorrente, comunque essa è stata ingiustamente ed illegittimamente sopravanzata da altri concorrenti che hanno riportato una posizione meno vantaggiosa. A ciò si aggiunga che il detto operato è chiaramente contrastante anche con la citata ordinanza cautelare di codesto Tribunale (n. 1128/2006 che imponeva la partecipazione ad ogni fase).

4. Gli atti impugnati, pertanto, sono palesemente illegittimi sia in via autonoma che derivata per cui gli stessi vanno annullati, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 241/90 - D.L.vo 165/2001 s.m.i. - D.Lvo n. 300/99) - VIOLAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA AMMETTERE AL CORSO - CONCORSO PER IL PASSAGGIO DALL'AREA FUNZIONALE "B" ALL'AREA FUNZIONALE "C" (ATTO PROT. N.139326 DEL 26.7.2001) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI SELEZIONI PUBBLICHE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - TRAVISAMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ILLOGICITA' MANIFESTA) - VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 97 COST.

1. L'Amministrazione non può omettere di considerare la corretta disciplina scaturente dalla lex specialis sulla cui scorta i concorrenti hanno avanzato richiesta di partecipazione.

Ebbene, per quanto concerne la graduatoria di merito, il Bando di Concorso, di cui all'atto prot. n. 139326 del 26.7.2001, all'art. 5 espressamente prevede che: "ai fini della valutazione finale e della predisposizione delle graduatorie definitive sarà considerato solo il personale risultato idoneo all'esame colloquio conclusivo ed il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi per i titoli e del voto conseguito nella prova colloquio..." (IV comma).

Con l'ulteriore prescrizione (di al V comma dell'articolo) che conclusi le prove orali ed attribuiti i punteggi a ciascun candidato "Le Commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie dei candidati idonei in ordine decrescente di punteggio totale."

Pertanto l'individuazione del "soggetto più meritevole" - da proclamare vincitore del concorso ed al quale riconoscere la superiore posizione funzionale di 'C/1' - deve avvenire esclusivamente sulla scorta del maggiore punteggio che questi può effettivamente vantare rispetto agli altri concorrenti. Sicché ai fini della legittimità, la graduatoria dei vincitori deve realmente riportare l'elencazione dei candidati secondo la gradualità del punteggio conseguito, procedendo nel verso decrescente dal più elevato a quello di minore entità.

1.2. Nel caso di specie, invece, la graduatoria è stata redatta in palese violazione della specifica previsione di concorso e, più generale, delle regole che sottendono a simili procedure selettive; al punto che risultano essere stati proclamati vincitori candidati che non hanno conseguito il "maggiore punteggio" tra i partecipanti, con ciò **svilendo la stessa selezione.**

Ciò è stato causato soprattutto dall'individuazione di un criterio di preferenza non affatto consentito, ne' ab origine preventivabile da alcuno dei partecipanti.

Ed invero, la Commissione Esaminatrice ha, preliminarmente, inserito in graduatoria, con precedenza tutto il personale che, a prescindere dal punteggio effettivamente conseguito, risultava collocato nella qualifica funzionale di 'B/3' al 1° gennaio 2001; così attribuendo a siffatta categoria di concorrenti, un'ingiustificata posizione privilegiata rispetto agli altri partecipanti alla selezione in violazione della stessa par condicio.

Poi, in prosieguo, esauriti tutti i concorrenti già inquadrati nella posizione funzionale di 'B/3' nell'evidenziato limite temporale, è stato inserito, in ordine decrescente per punteggio, il personale già collocato nella qualifica funzionale di 'B/2'.

In definitiva, la Commissione Esaminatrice, pur avendo formalmente redatto un'unica graduatoria di merito, a ben vedere al suo interno ne ha formato altre, di cui **una** redatta sulla scorta di un'inusitata preferenza accordata ad alcuni candidati, non prevista e neppure prevedibile e mai contemplata dalla lex specialis (circostanza questa con valore assorbente); **un'altra**, sino ad esaurimento dei posti a concorso, per il personale già collocato nella qualifica funzionale di 'B/2'. Escludendo in *toto* i soggetti (come la ricorrente) ammessi a seguito di ricorso.

1.3. Tanto recependo un quanto mai "discutibile" protocollo di intesa intercorso tra l'Agenzia delle Entrate ed alcune Organizzazioni Sindacali di categoria in data 12.01.2007, che di certo non poteva **avere la forza** di incidere sulle norme concorsuali.

Ed invero, con siffatto accordo, nullo per quanto si dirà di seguito, si è inteso privilegiare, tra i partecipanti alla procedura concorsuale, coloro che erano collocati nella posizione economico - funzionale "immediatamente" inferiore a quella posta a concorso tra l'altro ad una determinata data (con ciò causando ulteriore disparità).

Di qui la palese illegittimità perché il bando di concorso non è assolutamente modificabile *ex post*, meno che mai ad opera di iniziative frutto della contrattazione collettiva.

Per cui le graduatorie qui impugnate sono illegittime anche perché redatte sulla scorta di una disciplina che non corrisponde affatto con quella *ab origine* dettata dalla stessa Amministrazione al cui rispetto si è autovincolata.

Nella specie si assiste ad ogni manipolazione ed integrazione di sorta, poste in essere, peraltro, al di fuori di ogni procedimento tipico ed a discapito del principio di certezza delle situazioni giuridiche.

1.4. Si osservi sul punto che la graduatoria dei vincitori del concorso, per come è stata stilata, presenta un canale preferenziale (solo) in favore di alcuni dipendenti, privilegio che non può essere consentito, innanzitutto, perché non previsto dalla normativa.

Surrettiziamente infatti si è reinserita quella automatica progressione in carriera che vede ricollocato nella qualifica superiore il personale che, alle dipendenze della P.A., espletava attività di lavoro nella posizione economico - funzionale immediatamente inferiore a quella posta a concorso. Il tutto, in palese contraddizione con i principi costituzionali indicati in rubrica, oltre che dalle disposizioni del bando di selezione del personale che, in coerenza con le disposizioni costituzionali, non ha mai inteso attribuire ruoli o posizioni agevolate a determinate categorie di concorrenti, disponendo, al contrario, che la scelta dei vincitori fosse determinata solo ed esclusivamente in favore del criterio meritocratico.

Tanto è ancor più grave laddove si consideri che, come riferito, tutto questo consegue ad un mero accordo sindacale (12.1.2007), *ex se* incapace di una simile portata modificativa-novativa; a maggior ragione precluso, è tanto solo per ipotesi, quando l'Amministrazione non provveda a trasfondere quelle che sono (e rimangono) **mere dichiarazioni di impegni** nei dovuti atti, sempre che promanino dalla **competente** Autorità amministrativa.

Per cui, per come redatta, la graduatoria dei vincitori del concorso risulta essere non solo illegittima, ma anche fonte di **ingiustificate discriminazioni** tra gli stessi candidati.

1.5. Proprio sulla scorta di quanto appena denunciato ed in considerazione della medesima procedura qui in esame, è stata accordata la misura cautelare avanzata da altro ricorrente nel proprio gravame ritenuto che *"SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato, in quanto il bando della procedura selettiva del 2001 non prevede alcuna ammissione automatica dei candidati in posizione economica B3, né lo stesso è modificabile dalla contrattazione collettiva; Ritenuto altresì che, a tutto concedere, l'accordo sindacale del 2003 si limitò a consentire a detti candidati l'ammissione in soprannumero alle ulteriori fasi di formazione professionale, non certo a collocarli in posizione peggiore nella graduatoria definitiva indipendentemente dal merito e, quindi, a superare i candidati effettivamente migliori; Ritenuto che tale illegittimità*

interpretazione delle regole della procedura, nel determinare la stipulazione dei contratti a favore dei controinteressati provenienti dalla posizione economica B3, implica non solo un'indebita preposizione rispetto alla ricorrente, ma soprattutto il pericolo grave e non rapidamente riparabile dell'esaurimento delle risorse retributive spettanti ai candidati vincitori della procedura del 2001 per il loro passaggio alla posizione economica C1" (cfr. TAR Lazio, Roma, 18.4.2007, ord. n. 1798).

Di qui gli assorbenti motivi e la necessità di accordare la medesima cautela.

II – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” COSTITUITA DAL BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA PROCLAMARE VINCITORI DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DALL’AREA FUNZIONALE “B” ALL’AREA FUNZIONALE “C” (ATTO PROT. N.139326 DEL 26.7.2001) – NULLITÀ DEL “VERBALE DI INTESA” 12.01.2007. ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ - ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA).

2. Sotto altro profilo e solo per completezza di difesa si osserva che le suesposte censure non possono certo dirsi superate da un più o meno compiacente “Verbale di Intesa” intercorso tra alcune associazioni sindacali di categoria e l’amministrazione finanziaria in data 12.01.2007; accordo che, come riferito, si pone quale presupposto ontologico degli atti impugnati.

Lo si precisa, l’accordo in esame fa seguito ad una precedente intesa che la Agenzia delle Entrate aveva assunto con alcune organizzazioni sindacali in data 1.8.2003; accordo negoziale, questo, **del tutto nullo e privo di effetti giuridici**, atteso che con esso si intendeva incidere sui criteri di scelta dei concorrenti da ammettere alla procedura concorsuale.

Al riguardo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è granitico laddove, con univoche pronunce, tutte definitive e passate in giudicato, ha sancito la “nullità” assoluta di siffatto iniquo accordo, perché violativo di precetti normativi inderogabili e perché non è mai stata rimessa, al sistema delle relazioni sindacali, **alcuna potestà di scelta del personale** da immettere nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

Conseguenza indefettibile risulta essere l’illegittimità di ogni atto amministrativo che risulta assunto in tale contesto e “in subiecta materia”, che possa avere quale presupposto per la scelta dei candidati, siffatto illecito accordo sindacale (cfr. sulla declaratoria di nullità dell’accordo sindacale 1.8.2003 *ex multis* TAR Lazio –Roma n. 12060/2004, passata in giudicato).

2.2 nei fatti si registra che dichiarato illecito il pregresso accordo sindacale, si è provveduto a riformulare (in data 12.1.2007) una nuova “Intesa” che, sempre nel novero dei “*pactum sceleris*”, crea ingiustificate discriminazioni tra i candidati alla procedura concorsuale, sia in danno dei concorrenti, che in pregiudizio della stessa P.A.

L’atto negoziale dispone che “*nelle graduatorie finali degli idonei formate dalla Commissioni*

Esaminatrici il personale in posizione B/3 al 1° Gennaio 2001dovrà precedere il restante personale in conformità al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza a dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore”.

Tale accordo che, come il precedente, si colloca, a tutto voler concedere, nel vasto paradigma delle mere relazioni intrattenute dalla P.A. con le rappresentanze sindacali, viola palesemente i precetti costituzionali indicati in rubrica, allorché, per un verso, discrimina ingiustificatamente il personale alle dipendenze dell'ente, posizionando quello appartenente ad una specifica area funzionale, in una condizione di preminenza rispetto a quello che, pur dotato di analoghe o maggiori capacità professionali, si trova, però, collocato in una diversa area funzionale od in una categoria retributiva inferiore. Per altro concorrente aspetto, poi, non consente alla Commissione Esaminatrice di formare le graduatorie dei vincitori con preferenza della scelta del candidato “migliore” o del candidato “più capace” che abbia riportato il punteggio maggiore.

Ed i perversi effetti dell'applicazione dell'accordo in esame (lo si ricorda accordo 12.1.2007) sono di tutta evidenza, allorché vengono dichiarati vincitori del concorso candidati con punteggi bassissimi e con valori decrescenti inferiori all'ultimo candidato dichiarato vincitore (moti dei quali con appena 48 punti). Invertendo dunque l'unico criterio applicabile.

Di qui il denunciato sviamento.

2.3 Orbene, nel caso di specie, il predetto “accordo sindacale”, quantunque non possa essere gravato da alcuna censura di illegittimità costituzionale perché non è fonte di alcun diritto positivo, né può essere dichiarato illegittimo perché non è un atto emesso da una pubblica amministrazione e non conclude un procedimento amministrativo, ha natura ed effetti di atto negoziale ed è l'espressione di una volontà contraria a precetti costituzionali ed a disposizioni inderogabili di legge.

Sicchè esso è **del tutto nullo ed improduttivo** di qualsiasi effetto o rilevanza giuridica, così come, analogamente e per le medesime violazioni, lo era il precedente accordo del 1°8.2003, ripetutamente censurato e disapplicato dall'autorità giudiziaria.

E la graduatoria regionale dei vincitori del concorso, così come formata in virtù di siffatto atto negoziale, è del tutto illegittima, perché si perpetra la violazione della normativa costituzionale e della “lex specialis” del bando concorsuale indicata in rubrica, senza che sussistano deroghe, legalmente e legittimamente assunte dagli organi od amministrazioni sovraordinate, alle modalità di scelta dei vincitori della procedura concorsuale.

2.4. Né, per quanto consti, è dato individuare quale sia quel “consolidato principio giurisprudenziale” indicato nel “Verbale di Intesa” 12.1.2007, così come recepito nell'atto impugnato, che legittimerebbe l'introduzione di una “discriminazione” tra i candidati ad un pubblico concorso, sì da privilegiarne alcuni rispetto ad altri, né è dato comprendere quale possa

essere il "meccanismo" giuridico in virtù del quale, senza alcuna modifica del bando selettivo, vengano ad introdursi formule di scelta dei candidati diverse da quelle tracciate dal bando del concorso.

Come possa una pronuncia giurisprudenziale od un principio enunciato in una sentenza, costituire uno "*jus superveniens*" da innovare una fonte normativa ed introdurre, in deroga, una diversa regolamentazione di rapporti giuridici costituisce una singolare, quanto atipica, fattispecie giuridica del tutto inspiegabile.

L'unica certezza è che l'Agenzia delle Entrate, in concorso con alcune associazioni sindacali, ha tentato di privilegiare alcuni candidati in pregiudizio di altri, ammantando di una parvenza di legalità un'attività che, di converso, contrasta con precetti costituzionali e con normazioni sovraordinate, con conseguenziale illegittimità degli atti amministrativi assunti "*contra jus*".

Ogni altra considerazione appare pleonastica.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 241/90 - D.vo 165/2001 D.Lvo n. 300/99) - VIOLAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA AMMETTERE AL CORSO - CONCORSO PER IL PASSAGGIO DALL'AREA FUNZIONALE "B" ALL'AREA FUNZIONALE "C" (ATTO PROT. N.139326 DEL 26.7.2001) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI SELEZIONI PUBBLICHE - ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - TRAVISAMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ILLOGICITA' MANIFESTA) - VIOLAZIONE ART. 97 COST..

3. L'operato dell'Amministrazione è viepiù viziato.

L'Agenzia, infatti, anche nella fase finale della procedura (che proprio per come condotta è stata interessata da svariati giudizi) ha errato clamorosamente.

Ed invero all'esito della selezione in esame non solo ha redatto le diverse graduatorie (come dedotto al primo motivo mascherate in una) oltre ad un inusitato e quanto mai singolare "elenco degli ammessi con riserva", del quale non si comprende né la fonte giustificatrice e neppure la *ratio*.

3.2. In concreto, l'Amministrazione ha proceduto a collocare la ricorrente in una sorta di "limbo" ad opera (per l'appunto) di una graduatoria *ad hoc*, che non trova alcun addentellamento nella corretta disciplina giuridico - normativa e che contrasta apertamente con la *lex specialis*, la quale come innanzi riferito, prevede **un'unica graduazione finale dei concorrenti**.

Rendendo, in questo modo, inutili anche gli effetti della ricordata ordinanza cautelare (peraltro divenuta inoppugnabile), alla quale si è cercato di dare solo apparente esecuzione.

Ed invero, se davvero l'Amministrazione intendeva recepire l'orientamento del Tribunale Amministrativo avrebbe dovuto riconsiderare il punteggio sulla scorta delle chiare indicazioni di cui alla detta pronuncia, ed all'esito del percorso formativo inserire il candidato nell'unica graduatoria di merito prevista, ciò in quanto non si limitò il TAR ad ammettere la ricorrente al

solo percorso formativo bensì a tutte le *“ulteriori fasi della procedura selettiva in oggetto”*. Ebbene, non vi è dubbio, che la redazione della graduatoria di merito costituisca proprio la fase (naturale) conclusiva della procedura. Fase che non va confusa con quella degli ammessi con riserva, espressione patologica e distorta della procedura in esame.

3.3. In definitiva, già solo per la presenza di più graduatorie (peraltro, redatte sulla base di criteri inammissibili, quali la posizione economico-funzionale di partenza, ovvero la riserva di ammissione) è conseguenza di un operato illegittimo e discriminatorio che si pone in evidente contraddizione con la più elementare logica e con carattere **di unitarietà** che sottende alle procedure concorsuali.

L'effetto distorsivo prodotto dall'Amministrazione Finanziaria è evidente: la ricorrente – pur potendo vantare una posizione più che utile – non ottiene alcun risultato nel mentre si vede sopravanzare da candidati in possesso di un punteggio ampiamente inferiore a quello riportato.

In modo da svilire la stessa procedura, in quanto i vincitori del concorso non sono quelli che hanno conseguito il “maggior punteggio” tra i partecipanti alla selezione e non sono, quindi, i “migliori ed i più capaci” da collocare in una posizione di preminenza, ma coloro che hanno avuto la “fortuna” di vedere, sin da subito, legittimamente valutati i propri titoli.

A voler accedere, sia solo per ipotesi, alla tesi sostenuta dalla P.A., senza in questo modo nulla togliere alle assorbenti censure suesposte, risulta davvero arduo comprendere l'utilità di un ricorso giurisdizionale e relativa pronunce giudiziali favorevoli, che di certo non può limitarsi ad una atipica graduatoria degli “ammessi con riserva”, priva di alcun vantaggio.

Palese è, oltre all'illegittimità di tale operato, anche la sua illogicità.

Sul punto, la giurisprudenza più attenta ha sancito che *“L'inserimento di un candidato di un concorso nella graduatoria “con riserva”, dev'essere inteso nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito, non potendosi invece ritenere che l'iscrizione “con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest'ultima; se così fosse il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare) l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito”* (cfr. TAR LAZIO, SEZ. III BIS - sentenza 24 dicembre 2003 n. 13461).

In sostanza, l'ammissione “con riserva” concessa con l'ordinanza di sospensione, prelude necessariamente, proprio al fine di dare concreta tutela alla situazione giuridica lesa, ad ulteriori ineluttabili svolgimenti e, dunque, senz'altro all'immissione in servizio del candidato ammesso.

con riserva, dovendosi pur sempre considerare risolutivamente condizionati tali atti alla decisione definitiva del merito.

L'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, infatti, ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, al fine di consentirgli di trarre, in via di anticipazione, la medesima utilità sostanziale che potrà derivargli dalla sentenza di merito; pertanto, le utilità derivanti dall'ordinanza cautelare sono omogenee a quelle che sortiranno dalla decisione definitiva del merito e non si possono ritorcere, addirittura, in danno del ricorrente.

Ne consegue che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso, con conseguente stipula del relativo contratto, magari condizionato nell'efficacia alle risultanze della pronuncia di merito.

Per cui è evidente il travisamento.

La P.A., invece, ha proceduto esattamente *a contrario*, stipulando i contratti a favore dei controinteressati, senza considerare la sussistenza di un'ordinanza cautelare che ha riconosciuto in capo all'odierna ricorrente, la sussistenza del *fumus boni juris*.

Con la deprecabile possibilità, in caso di sentenza di merito confermativa dell'ordinanza cautelare, di un irreparabile depauperamento delle risorse retributive spettanti ai legittimi vincitori della procedura concorsuale bandita nel 2001.

Di qui, la predetta illegittimità di un siffatto operato.

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (l. N. 1034/1971 così come modificata dalla L. n. 205/2005 - L. n. 241/90 – D.vo 165/2001 D.Lvo n. 300/99) – VIOLAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA AMMETTERE AL CORSO – CONCORSO PER IL PASSAGGIO DALL'AREA FUNZIONALE "B" ALL'AREA FUNZIONALE "C" (ATTO PROT. N. 139326 DEL 26.7.2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – TRAVISAMENTO – MANIFESTA INGIUSTIZIA) – VIOLAZIONE ART. 97 COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

In ordine alla spettanza del maggior punteggio non possono esservi dubbi avuto riguardo, peraltro, al chiaro tenore dell'ordinanza del TAR Campania, Salerno n 1268/2006.

Per cui il punteggio ora attribuito è palesemente erroneo ed inesorabilmente viziato anche sotto i profili già dedotti con il ricorso introduttivo (notificato in data 17.2.2007 e depositato il successivo giorno 21.2.2007, pendente tra le parti col n. 375/2006) nel cui ambito sono stati proposti motivi aggiunti (notificati in data 25.3.2006 e depositati il successivo 6.4.2006).

L'Amministrazione resistente anche nella graduatoria qui impugnata non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio di spettanza sulla scorta della specifica posizione rivestita ed ha

bellamente ignorato quanto rappresentato dal TAR.

Si censura quindi anche l'apoditticità e il difetto di motivazione in quanto in presenza del chiaro dictum giudiziale non si può procedere con l'acritico automatismo che si registra avuto riguardo che l'Amministrazione si è limitata a riportare il medesimo censurato punteggio; senza nemmeno premurarsi di addurre alcunché al riguardo.

Di qui gli ulteriori vizi.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile per la ricorrente, che per effetto della disposta esclusione dalla graduatoria dei vincitori, si vede sopravanzare da candidati che hanno conseguito punteggi ben inferiori a quelli a lei attribuiti dalla P.A.

Pregiudicata è, peraltro, la stessa posizione dell'Amministrazione Finanziaria che non assume ed immette in ruolo i candidati "migliori", ma solo quelli che fruiscono di un accesso privilegiato alla qualifica superiore.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, previa sospensione, con le pronunce di declaratoria di cui in epigrafe, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Alla stregua del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la controversia è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto trattasi di pubblico impiego.

Avv. Giuseppe Spagnuolo

Avv. Angela Ferrara



RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2007, il giorno 7 novembre, ad istanza della sig.ra **Chirico Maria**, lo sottoscritto avv. Angela Ferrara, del Foro di Salerno, nella qualità e con il domicilio indicato in epigrafe, ho notificato, ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno adottata nella seduta del 31.10.2006) previa iscrizione al n. 2/2007 del proprio registro cronologico, l'atto che precede, debitamente sottoscritto, perché ne abbia piena e legale conoscenza, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio postale di Salerno Centro Corso Garibaldi 203 a:

1) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, alla via Diaz 11, **NAPOLI**, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76194857475-0** spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07;


2) **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, alla via Diaz 11, **NAPOLI** mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76194857666-1** spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07;

3) **AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, alla via Diaz 11, **NAPOLI** mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76194857474-9** spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07;


4) **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, al Viale Europa n. 242, Roma mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76194857476-1 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07; *aj*




5) **AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11 - Napoli mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76194857477-2 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07; *aj*



6) **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL BANDO 26.7.2001, PROT. N. 139326**, in persona del Presidente p.t., con sede presso l'Agencia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in Napoli alla Via Diaz n. 11 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76194857478-3 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07; *aj*




7) **Sig.ra DONATELLA AURINO**, nata a Napoli il 3.5.1956, residente alla Via M. Stazione n. 18 - 80100 NAPOLI mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76194857479-4 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07; *aj*



8) sig. **ALFIERI CARMINE**, nato a Cava Dei Tirreni l'11.7.1946, Corso Umberto I, 104 - 4013 **Cava dei Tirreni (SA)** mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76194857480-6** spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07; *af*



9) sig. **RODRIGUEZ DOMENICO**, nato a Napoli 9.3.1950, via Fiume Dragone 1, **80059 Torre del Greco (NA)** mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76194857481-8** spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07 *af*



10) sig. **SCARIATI GIUSEPPE**, nato a Salerno, il 1° 6.1969, residente alla via Quintino 4, **SALERNO** mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76194857482-9** spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro, al Corso Garibaldi 203, cronologico n. 2/07; *af*

